



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

Art. 5 – Individuazione delle iniziative della sponsorizzazione

Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione

Art. 7 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Art. 9 – Verifiche e controlli

Art. 10 – Riserva organizzativa

Art. 11 – Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti

Art. 12 - Norme di rinvio



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 vigente.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti terzi per realizzare o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
2. Sono escluse dal presente regolamento le erogazioni a puro titolo di liberalità.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) Per "sponsorizzazione" si intende: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata ai fini prefissati), provenienti da terzi a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o marchio aziendale;
 - c) Per "sponsor" : il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - d) Per "spazio pubblicitario" : lo spazio fisico o qualsiasi altra particolare modalità di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto del regolamento dei contratti dell'ente e preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso. Qualora l'esperimento della gara



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

vada deserto, l'amministrazione può procedere alla scelta del contraente tramite trattativa privata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.

2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito Internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per la maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, seguenti dati:
 - a) L'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
 - b) L'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - c) Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e di regola indica:
 - a) Il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) Il valore della sponsorizzazione.
 - c) L'inesistenza delle condizioni a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 120 e segg. Della legge n. 689/81, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - d) L'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - e) L'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
 - f) La non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - g) L'eventuale nome del Rappresentante Legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
5. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta Comunale.
6. Ove pervengano più offerte, con l'atto di Giunta anzidetto, è approvata apposita graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
7. La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, tenuto conto delle indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor.
8. Definita la graduatoria, viene effettuata assegnazione fino alla copertura totale prevista dall'avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria; in caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario lo stesso è assegnato al primo della graduatoria.
9. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell'Ufficio competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nell'avviso di sponsorizzazione.

10. Nel caso di contratti di valore inferiore o pari a € 2.000,00.= o per soggetti specifici concernenti i settori cultura, istruzione, sport e turismo, lo sponsor può essere ricercato direttamente in deroga alla procedura di avviso.

Art. 5 – individuazione delle iniziative della sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengo prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PRO assegnati al Responsabile. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) L'individuazione dell'oggetto del contratto;
 - b) Il valore della sponsorizzazione;
 - c) Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - d) La durata del contratto di sponsorizzazione;
 - e) Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - f) Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
 - g) Recesso
 - h) Spese e disposizioni contrattuali finali

Art. 7 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale filosofica e religiosa;



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carimate nella persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.

Art. 9 – Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

Art. 10 – Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 11 - Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti

1. La Giunta definisce annualmente la destinazione dei risparmi di spesa ovvero delle maggiori entrate, al netto dell'Iva, assicurando, compatibilmente con le disposizioni al momento vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare della spesa del personale, la destinazione di una quota alla contrattazione decentrata.

Art. 12 - Norme di rinvio



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.